



**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III Quater del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 7028/2019 del 31.5.2019)

**AVVISO**

**1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Quater, R.G. n. 4971/2019.

**2. NOME DEI RICORRENTI:**

**Gianfranco Davide Moretti, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Errichiello,**  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

**INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:**

Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono elettivamente domiciliati;

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli n. 29;

nei confronti di

Deborah Veneruso, non costituita in giudizio;

**3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:**

*l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari - del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in N. 04971/2019 REG.RIC. medicina generale triennio 2018/2021, di cui al Decreto Dirigenziale n. 25 del 24/05/2018, pubblicato sul BURC n. 37 del 28/05/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 49 del 22/06/2018, e del bando rettificato nuovamente pubblicato in uno al Decreto Dirigenziale n° 54 del 01/10/2018; - della graduatoria definitiva e provvisoria, nella parte in cui il ricorrente è collocato oltre l'ultimo posto disponibile, e dei decreti dirigenziali n. 2 dell'8.1.2019 e n. 4 del 31.1.2019 recanti approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021; - della prova d'esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti 11-14-24-83 della versione n. 3 – correttore C; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017; - ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del contingente posti, e della riapertura termini; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova, dell'elenco ammessi e degli atti di concorso; - del decreto ministeriale del 14 gennaio 2019 pubblicato in GU n.15 del 18-1-2019 sulla proroga allo scorrimento della graduatoria; - di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi: - tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale campana con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati della Regione Campania e di revisione e correzione dei compiti; - degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM N. 04971/2019 REG.RIC. 7.03.2006; - in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nell'area Formazione Specifica in Medicina Generale del sito Regione Campania, con particolare riferimento a quelli inerenti la richiesta di revisione della prova; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati; Nonché' per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere immatricolato nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio; E per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario;*

**- SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:**

**I Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento. Violazione e falsa applicazione del d.m. 7.3.2006 e del bando regionale. Violazione degli articoli 3, 97 e 34 cost., intesi come ragionevolezza, legittimo affidamento del cittadino nello stato e certezza del diritto (art. 3), buon andamento ed imparzialità della p.a. (art. 97) e principio di meritocrazia (art. 34) e dell'art. 1 c. 2 del d.p.r. 487/1994. Irragionevolezza, illogicità, omessa motivazione. violazione del diritto comunitario.**

La Regione Campania ha pubblicato prima una graduatoria provvisoria con decreto dirigenziale n. 2 dell'8.1.2019 e successivamente con d.d. n. 4 del 31.1.2019 ha approvato quella definitiva, dopo aver rettificato i punteggi in seguito alle numerose istanze rivolte alla correzione di numerosi errori materiali (cfr. doc. 16).

Tale clausola del bando e del decreto, così come l'attività di correzione che ne è conseguita, sono illegittime, nonché irragionevoli e illogiche, per i motivi che si vanno a spiegare.

In sintesi, l'Amministrazione prevede già che vi saranno degli errori nella correzione degli elaborati - il che peraltro è

già di per sé una previsione singolare e che non si rinviene in altri concorsi - e da regolamento afferma che agirà in revisione rispetto ai soli candidati che ne faranno istanza entro 10 giorni.

**II. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33 ult. comma e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione artt. 23, 24 e 25 D. lgs. 368/1999. Eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento. Illegittimità in via derivata degli atti e provvedimenti della Regione Campania indicati nella narrativa del ricorso.**

Il criterio preferenziale della minore anzianità di laurea ha determinato, in primo luogo, una del tutto irragionevole ed immotivata “condizione di preferenza” per effetto della quale sono stati ingiustamente premiati con un migliore posizionamento nella graduatoria, i candidati meno meritevoli, vale a dire coloro che hanno terminato il corso di studi universitario “fuori corso”, rispetto a chi, invece, come la ricorrente, è riuscito a completare il proprio percorso di studi nei canonici 6 anni, rispettando o addirittura anticipando le tempistiche.

**III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost. Violazione e/ falsa applicazione degli artt. 23 e 25 del d.lgs. 368/1999 nonché dell’art. 8 e 9 del DM n. 7/3/06. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa, difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Erroneità della formulazione dei quesiti nn. 11-14-24-83, della individuazione dell’unica risposta esatta e della conseguente attribuzione del relativo punteggio al ricorrente.**

La procedura concorsuale de qua risulta essere, altresì, viziata per erroneità, ambiguità o, comunque, inesattezza del contenuto di alcune domande oggetto della prova e del relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato. Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti abbiano indotto in confusione parte ricorrente, con conseguente illegittimità della selezione.

In particolare, si contestano 4 quesiti che si ritengono errati.

**IV. Violazione e/o falsa applicazione del bando e delle istruzioni ministeriali contenute nel questionario. Violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost. Violazione e/ falsa applicazione degli artt. 23 e 25 del d.lgs. 368/1999 nonché dell’art. 8 e 9 del DM n. 7/3/06. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa, difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Erroneità della correzione e revisione dei quesiti e della conseguente attribuzione del relativo punteggio al ricorrente.**

Nel foglio risposte di parte ricorrente, alla domanda n. 26 il ricorrente aveva risposto correttamente con la risposta D (cfr. doc. 11). La domanda è stata però annullata dalla Commissione esaminatrice, poiché sul foglio risulta anche un trattino sulla risposta A, sebbene è evidente che mentre la casella D sia stata annerita completamente e quindi – come da istruzioni – “*con un tratto orizzontale uniforme e ben marcato*”, al contrario quello sulla risposta A sia solo un segnetto di penna, fatto forse involontariamente.

**V. Irragionevolezza e illogicità del decreto 14 gennaio 2019 pubblicato in GU n.15 del 18-1-2019 sulla proroga allo scorrimento della graduatoria. Violazione degli articoli 3, 97 e 34 cost., intesi come ragionevolezza, legittimo affidamento del cittadino nello stato e certezza del diritto (art. 3), buon andamento ed imparzialità della p.a. (art. 97) e principio di meritocrazia (art. 34) e dell’art. 1 c. 2 del d.p.r. 487/1994. Irragionevolezza, illogicità, omessa motivazione. violazione del diritto comunitario. Violazione della *par condicio* e *favor participationis*.**

Lo scorso 18 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro della Salute che proroga da 60 a 180 giorni la possibilità di scorrere la graduatoria per l’accesso al corso di formazione in Medicina generale (doc. 29). La misura era stata sollecitata dalla Fimmg per evitare di perdere borse, qualora i vincitori del concorso, avessero partecipato e passato la selezione per l’ingresso alle scuole di specializzazione i cui test dovrebbero svolgersi tra la primavera e l’estate. Eppure, gli esperti hanno subito rilevato che la proroga è troppo limitata e si rischia di non centrare l’obiettivo. Il Dipartimento di Medicina Generale (S.I.Me.G.) del Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.), ha chiesto infatti “*un’ulteriore proroga degli scorrimenti delle graduatorie regionali per l’accesso ai Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2018-2021 oltre i 180 giorni previsti dal Decreto firmato dal Ministro della Salute Grillo*”.

**4. GRADUATORIA IMPUGNATA.**

La graduatoria del concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2018/2021 della Regione Campania, pubblicata con d.d. n. 4 del 31.1.2019 come allegata al presente avviso.

**5. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO L’INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO INDICATO AL PUNTO 1. DEL PRESENTE AVVISO NELLA SOTTOSEZIONE “RICERCA RICORSI”, RINTRACCIABILE ALL’INTERNO DELLA SOTTOSEZIONE “LAZIO - ROMA” DELLA SEZIONE “T.A.R.”.**

**6. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III Q DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA 7028/2019 IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.**

**7. IL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO, NONCHÉ L'ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI, SONO ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO.**

Controinteressati sono tutti i soggetti in graduatoria del concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2018/2021 della Regione Campania, come allegata al presente avviso.